

Permessi elettorali per il referendum del 22 e 23 marzo 2026: guida completa per i lavoratori

Permessi elettorali per referendum del 22 e 23 marzo 2026: guida su assenze dal lavoro, paga e riposi per scrutatori e presidenti di seggio.

(Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/> 4 marzo 2026)



Domenica 22 marzo 2026 e lunedì 23 marzo 2026 gli elettori italiani saranno chiamati alle urne per il referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione, relativo alla legge sulle *“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”*.

Come accade per ogni consultazione elettorale, migliaia di cittadini saranno impegnati nei seggi come **presidenti, segretari, scrutatori o rappresentanti di lista**. Molti di loro sono lavoratori dipendenti e si chiedono come gestire l'assenza dal lavoro.

La legge italiana tutela espressamente chi svolge incarichi elettorali: i lavoratori hanno diritto ad **assentarsi dal lavoro per tutto il periodo delle operazioni di voto e di scrutinio**, senza perdere retribuzione né subire penalizzazioni. Vediamo nel dettaglio **come funzionano i permessi elettorali per il referendum del 22 e 23 marzo 2026**.

Indice:

- [Permessi elettorali 2026: a chi spettano](#)
- [Referendum 22 e 23 marzo 2026: quando si vota](#)

- [Permessi elettorali: cosa succede se i giorni coincidono con il lavoro](#)
- [Servizio elettorale nei giorni festivi o non lavorativi](#)
- [Chi paga i permessi elettorali](#)
- [Permessi elettorali: documenti da presentare al datore di lavoro](#)
- [Permessi elettorali: cosa dice la legge](#)
- [Partecipare ai seggi elettorali: un diritto e un dovere civico](#)

Permessi elettorali 2026: a chi spettano

I permessi elettorali spettano ai lavoratori dipendenti che vengono nominati o designati a svolgere un incarico ufficiale presso i seggi elettorali.

In particolare, hanno diritto all'assenza dal lavoro:

- **presidente di seggio**
- **segretario di seggio**
- **scrutatore**
- **rappresentante di lista**
- **rappresentante dei comitati promotori del referendum**

Per queste figure la legge riconosce il diritto di **assentarsi dal lavoro per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali**, che comprendono:

- costituzione del seggio;
- operazioni di voto;
- scrutinio delle schede.

I giorni trascorsi al seggio sono considerati **a tutti gli effetti giorni di lavoro**.

Referendum 22 e 23 marzo 2026: quando si vota

Le operazioni di voto per il referendum costituzionale si svolgeranno nei seguenti orari:

- **domenica 22 marzo 2026:** dalle ore 7 alle ore 23
- **lunedì 23 marzo 2026:** dalle ore 7 alle ore 15

Dopo la chiusura delle urne inizieranno le **operazioni di scrutinio**, che in alcuni casi possono proseguire fino a tarda notte.

Questo aspetto è importante perché influisce sui **giorni di assenza dal lavoro e sui riposi compensativi**.

Permessi elettorali: cosa succede se i giorni coincidono con il lavoro

Quando il servizio al seggio coincide con una **giornata lavorativa**, il lavoratore ha diritto ad assentarsi con **normale retribuzione**.

Nel caso del referendum del 22 e 23 marzo 2026, le giornate da considerare lavorative possono essere:

- **lunedì 23 marzo**, se rientra nel normale orario di lavoro;
- **martedì 24 marzo**, se le operazioni di scrutinio terminano dopo la mezzanotte del lunedì;
- **sabato**, nel caso di lavoratori con settimana lavorativa lunga.

Per queste giornate il lavoratore ha diritto:

- all'assenza dal lavoro;
- al **normale trattamento retributivo**, come se avesse lavorato.

La retribuzione spetta **per l'intera giornata**, anche se l'attività al seggio è durata solo alcune ore e non coincide con il normale orario di lavoro.

Servizio elettorale nei giorni festivi o non lavorativi

Diversa è la situazione quando il servizio elettorale si svolge in **giorni festivi o non lavorativi**.

Giornate festive

La **domenica** è normalmente considerata giornata festiva. Se il lavoratore presta servizio al seggio in questo giorno, ha diritto a:

- **un giorno di riposo compensativo**, da utilizzare successivamente.

Questo principio è stato confermato anche dalla **Corte Costituzionale con la sentenza n. 452 del 1991**, secondo cui il recupero deve avvenire **nel periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali**.

Giornate non lavorative

Sono considerate non lavorative, ad esempio:

- **il sabato per chi ha la settimana corta**;
- altri giorni di riposo previsti da turnazioni.

In questi casi il lavoratore può scegliere tra:

- **riposo compensativo**, oppure
- **retribuzione aggiuntiva** per la giornata lavorata.

La modalità concreta viene solitamente concordata con il datore di lavoro o prevista dal contratto collettivo.

Chi paga i permessi elettorali

La retribuzione per i giorni di assenza dovuti al servizio elettorale è **interamente a carico del datore di lavoro**.

Non interviene l'INPS.

Dal punto di vista fiscale e contributivo:

- l'importo pagato è considerato **normale retribuzione**;
- è quindi **soggetto a tassazione e contributi previdenziali**.

Permessi elettorali: documenti da presentare al datore di lavoro

Per ottenere il riconoscimento dei permessi elettorali è necessario presentare alcuni documenti.

Prima delle elezioni

Il lavoratore deve comunicare preventivamente all'azienda il proprio impegno elettorale, consegnando:

- la **nomina o designazione** ricevuta dal Comune o dall'autorità competente;
- il certificato di **chiamata al seggio**.

Dopo le operazioni elettorali

Al rientro al lavoro bisogna consegnare un **attestato di presenza al seggio**, che deve indicare:

- i giorni di effettiva partecipazione;
- l'orario di chiusura delle operazioni.

Il documento deve essere:

- **firmato dal presidente del seggio**, oppure
- **controfirmato dal vicepresidente**, se il lavoratore ricopre il ruolo di presidente.

Questo attestato serve al datore di lavoro per giustificare l'assenza e riconoscere correttamente **retribuzione e riposi compensativi**.

Permessi elettorali: cosa dice la legge

Il diritto ai permessi elettorali è disciplinato da diverse norme che tutelano i lavoratori impegnati nelle consultazioni elettorali. Tra le principali:

- **D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361**
- **Legge 21 marzo 1990 n. 53, art. 119**
- **Legge 29 gennaio 1992 n. 69**

Queste disposizioni stabiliscono che i cittadini chiamati a svolgere funzioni elettorali hanno diritto a:

- assenza dal lavoro;
- retribuzione per i giorni lavorativi;
- riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi.

Il datore di lavoro **non può opporsi** alla richiesta di permessi per servizio elettorale.

Partecipare ai seggi elettorali: un diritto e un dovere civico

Ogni consultazione elettorale richiede la partecipazione attiva di migliaia di cittadini. Presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista svolgono un ruolo fondamentale per garantire il corretto funzionamento della democrazia.

Chi riceve una nomina per il servizio elettorale non deve preoccuparsi degli effetti sul lavoro: la normativa italiana prevede **tutele precise e garantisce la retribuzione o il recupero delle giornate di impegno**.

Per questo motivo, chi viene chiamato a collaborare nei seggi può svolgere il proprio incarico con serenità, sapendo che il proprio **posto di lavoro e il trattamento economico sono pienamente tutelati dalla legge**.